



## *Ai clienti dello Studio*

Loro sedi

Circolare n. 2

19.03.2020

### **NOVITA' IN MATERIA DI VERSAMENTO DEI TRIBUTI "DECRETO CURA ITALIA"**

Di seguito vengono richiamate le novità riguardo il rinvio dei versamenti a seguito dell'emergenza CORONAVIRUS.

La sospensione è differenziata in base a identificate categorie di soggetti.

### **RIMESSIONE IN TERMINI DEI VERSAMENTI**

Tale disposizione vale **per tutti i contribuenti**. La norma, infatti, **rinvia dal 16 al 20 marzo tutti i versamenti da effettuarsi nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.**

La proroga **dal 16.3 al 20.3.2020** interessa tutti i versamenti scaduti al 16.3, ossia:

- **IVA mese di febbraio e saldo IVA 2019**, in un'unica soluzione o in forma rateale;
- **ISI e IVA** forfetaria dovute per il 2020 relativamente agli **apparecchi da divertimento e di intrattenimento**;

- **ritenute d'acconto operate a febbraio** su redditi di lavoro dipendente e assimilati / redditi di lavoro autonomo, da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera, su provvigioni derivanti da rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio, per contratti di associazione in partecipazione, ecc.;
- **tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali;**
- **contributi previdenziali ed assistenziali** relativi alle retribuzioni maturate nel **periodo di paga di febbraio**, nonché contributi dovuti alla **Gestione separata INPS**, compresi i contributi / premi INAIL.

Con specifico riferimento al versamento del saldo IVA, in scadenza il 16 marzo u.s. e rinviato dalla presente disposizione al 20 marzo 2020, si osserva che resta ferma la possibilità di effettuare detto versamento entro il 30 giugno 2020, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2020, oppure entro il 30 luglio 2020, maggiorando le somme dovute (sia il saldo IVA che la sua maggiorazione dello 0,40% mensile) di un ulteriore 0,40%.

### **SOSPENSIONE VERSAMENTI PER SPECIFICI SOGGETTI**

La disposizione sostanzialmente amplia l'ambito di applicazione della sospensione di alcuni versamenti e adempimenti fiscali e previdenziali, individuando le seguenti ulteriori categorie di soggetti particolarmente colpiti dalla situazione di emergenza sanitaria in corso:

- federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
- soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;

- soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestri, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- ONLUS, Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale, iscritte negli appositi registri regionali e delle Province autonome che esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale previste dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore).

**Per tutti questi soggetti** (escluse le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché i soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori, per i quali v. infra), è **prevista la sospensione fino al 30 aprile 2020 dei termini relativi a:**

- versamenti delle ritenute alla fonte effettuate in qualità di sostituti d'imposta sui redditi da lavoro dipendente e assimilati (di cui rispettivamente agli artt. 23 e 24 del d.P.R. n. 600 del 1973);
- adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

I versamenti così sospesi andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi,

- **in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020** (che slitta al 1° giugno, cadendo il 31 maggio di domenica)
- **o mediante rateizzazione** (fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo) a **decorrere dal mese di maggio 2020**. Qualora si fosse già proceduto ad effettuare detti versamenti, non è possibile chiedere il rimborso di quanto già versato.

Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché i soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori, la sospensione dei già menzionati termini è prevista **invece fino al 31 maggio 2020**. I versamenti così sospesi andranno, in tal caso, effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- **in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020;**
- **o mediante rateizzazione** (fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo) a decorrere dal **mese di giugno 2020**. Anche per questi ultimi soggetti, qualora si fosse già proceduto ad effettuare detti versamenti, non è possibile chiedere il rimborso di quanto già versato.

Per tutti i soggetti particolarmente colpiti dalla situazione di emergenza sanitaria in corso (comprese quindi le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, nonché le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché i soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori), **sono inoltre sospesi i versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo**.

La Risoluzione **12/E del 18.03.2020** ha individuato a titolo indicativo i **CODICI ATECO** riguardanti i soggetti maggiormente colpiti, che si allegano alla presente circolare.

#### **SOSPENSIONE VERSAMENTI PER ALTRI SOGGETTI**

Per i **soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione** che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato **con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso** (alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame) è prevista la sospensione dei versamenti da autoliquidazione in scadenza fra **l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020** relativi a:

- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate in qualità di sostituti d'imposta;
- trattenute per le addizionali regionale e comunale operate in qualità di sostituti d'imposta;
- IVA;
- contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria.

**N.B.** Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale, o la sede operativa nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza la sospensione dei versamenti IVA si applica a prescindere dal volume di ricavi o compensi realizzato nel periodo d'imposta precedente a quello in corso (alla data di entrata in vigore del Decreto in esame).

I versamenti così sospesi andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi,

- **in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020** (che slitta al 1° giugno, cadendo il 31 maggio di domenica)
- **o mediante rateizzazione** (fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo) a **decorrere dal mese di maggio 2020**. Qualora si fosse già proceduto ad effettuare detti versamenti, non è possibile chiedere il rimborso di quanto già versato.

**N.B.** Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei Comuni **che per primi sono stati inclusi nella c.d. "zona rossa"** (individuate nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020), restano ferme la **sospensione** dei termini dei **versamenti e degli adempimenti tributari**, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, **scadenti** nel periodo compreso **tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020**.

Anche i **versamenti sospesi** ai sensi del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020 devono essere effettuati **entro il** medesimo termine del 31 maggio 2020 (che slitta al **1° giugno**, cadendo il 31 maggio di domenica) e con le stesse modalità (in un'unica soluzione **o fino a un massimo di 5 rate** mensili di pari importo). Il nuovo termine così fissato per provvedere ai versamenti sospesi, va a sostituire quello originariamente stabiliti dal comma 4 dell'art. 1 del predetto decreto ministeriale. Anche in questo caso, non è previsto il rimborso delle somme eventualmente già versate.

Infine, **per i soggetti** che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato **con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo**

d'imposta **precedente** a quello in corso (alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame), **possono scegliere di non subire le ritenute d'acconto** (di cui agli artt. 25 e 25-*bis* del d.P.R. n. 600 del 19737) **sui ricavi o compensi percepiti** dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, **ossia il 18 marzo 2020, e fino al 31 marzo 2020.**

A tal proposito, è utile sottolineare che in questo caso, la sospensione non riguarda il versamento delle ritenute effettuate dai sostituti d'imposta, **bensì l'effettuazione stessa delle ritenute (su richiesta del sostituto).** L'esercizio di detta opzione consente pertanto ai professionisti e agli imprenditori interessati dal provvedimento di percepire i ricavi e i compensi al lordo delle ritenute fiscali per il breve lasso temporale di riferimento.

L'opzione è peraltro esercitabile a **condizione** che **nel mese precedente** i medesimi **soggetti non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.** Per avvalersi dell'opzione, i soggetti interessati devono rilasciare un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione.

**L'ammontare delle ritenute d'acconto** non operate dal sostituto **andrà versato, senza applicazione di sanzioni e interessi, direttamente dai percettori** delle somme in:

- **in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020** (che slitta al 1° giugno, cadendo il 31 maggio di domenica)
- **o mediante rateizzazione** (fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo) a **decorrere dal mese di maggio 2020.** Qualora si fosse già proceduto ad effettuare detti versamenti, non è possibile chiedere il rimborso di quanto già versato.

### **ADEMPIMENTI TRIBUTARI SOSPESI**

Il decreto prevede **a favore di tutti i soggetti indipendentemente dai ricavi prodotti o dalla zona di residenza** ma con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia, la **sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte** / trattenute relative all'addizionale regionale / comunale IRPEF, che scadono

**nel periodo 8.3 - 31.5.2020**

Gli adempimenti sospesi **dovranno essere effettuati entro il 30.6.2020**, senza sanzioni. Così, ad esempio, è differita **al 30.6.2020** la presentazione:

- del **mod. IVA 2020** in scadenza il 30.4.2020;
- dei **mod. INTRA** relativi ai mesi di febbraio, marzo, aprile da presentare rispettivamente il 25.3, 27.4 e 25.5.2020;

- della **comunicazione dati della liquidazione IVA** del primo trimestre 2020 in scadenza l'1.6.2020;
- del c.d. "**spesometro estero**" relativo al primo trimestre 2020, in scadenza il 30.4.2020;
- della comunicazione delle **operazioni collegate al turismo** effettuate in contanti nel 2019 di importo pari o superiore a € 1.000 ed inferiore a € 15.000, in scadenza il 10.4 / 20.4.2020.

Di seguito si riepiloga nella seguente tabella quanto contenuto nella circolare:

<b>Soggetti</b>	<b>Adempimento / versamento sospeso</b>	<b>Ripresa adempimento / versamento</b>
Tutti i contribuenti (persone fisiche, imprese, enti commerciali e non commerciali)	Versamenti (IVA, ritenute, contributi previdenziali / premi INAIL, ISI-IVA forfetaria, tassa annuale libri sociali) <b>scaduti il 16.3.2020</b>	<b>20.3.2020</b>
	Adempimenti tributari scadenti nel periodo <b>8.3 - 31.5.2020</b>	<b>30.6.2020</b>
Imprese del settore ricettivo e altri soggetti di specifici settori (ristoranti, bar e pub, pasticcerie e gelaterie, teatri, cinema, palestre, piscine, ecc.)	Versamenti (ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scadenti nel periodo <b>2.3 - 30.4.2020</b>	<b>1.6.2020 (*)</b>
	Versamento IVA scaduto il <b>16.3.2020</b>	<b>1.6.2020 (*)</b>
Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni / società sportive	Versamenti (ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scadenti nel periodo <b>2.3 - 31.5.2020</b>	<b>30.6.2020 (*)</b>
	Versamento IVA scaduto il <b>16.3.2020</b>	<b>1.6.2020 (*)</b>
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 fino a € 2 milioni	Versamenti (IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scadenti nel periodo <b>8.3 - 31.3.2020</b>	<b>1.6.2020 (*)</b>
Soggetti individuati ex DM 24.2.2020 (Comuni "zona rossa" Lombardia / Veneto)	Versamenti tributari scadenti nel periodo <b>21.2 - 31.3.2020</b>	<b>1.6.2020 (*)</b>
Imprese / lavoratori	Versamenti IVA scadenti nel	

autonomi Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza	periodo <b>8.3 - 31.3.2020</b>	<b>1.6.2020 (*)</b>
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 fino a € 400.000	Non assoggettamento a ritenuta d'acconto, da parte del sostituto d'imposta, di compensi / provvigioni pagati nel periodo <b>17.3 - 31.3.2020</b> se a febbraio il percipiente non ha sostenuto spese per lavoro dipendente / assimilato	<b>1.6.2020 (*)</b> Il versamento va fatto direttamente dal percipiente (lavoratore autonomo / agente)

\* Unica soluzione / prima rata (massimo 5 rate)



## ALLEGATO

CODICI ATECO 49.10.00 - trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano) 49.20.00 - trasporto ferroviario di merci 49.31.00 - trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane 49.32.10 - trasporto con taxi 49.32.20 - trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente 49.39.01 - gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano ... 49.39.09 - altre attività di trasporti terrestri di passeggeri n.c.a. 49.41.00 - trasporto di merci su strada 49.42.00 - servizi di trasloco 50.10.00 - trasporto marittimo e costiero di passeggeri 50.20.00 - trasporto marittimo e costiero di merci 50.30.00 - trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari) 50.40.00 - trasporto di merci per vie d'acqua interne 51.10.10 - trasporto aereo di linea di passeggeri 51.10.20 - trasporto aereo non di linea di passeggeri-voli charter 51.21.00 - trasporto aereo di merci 52.21.30 - gestione di stazioni per autobus 55.10.00 - alberghi 55.20.10 - villaggi turistici 55.20.20 - ostelli della gioventù 55.20.30 - rifugi di montagna 55.20.40 - colonie marine e montane 55.20.51 - affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence 55.20.52 - attività di alloggio connesse alle aziende agricole 55.30.00 - aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 55.90.10 - gestione di vagoni letto 55.90.20 - alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 56.10.11 - ristorazione con somministrazione 56.10.12 - attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 56.10.30 - gelaterie e pasticcerie 56.10.41 - gelaterie e pasticcerie ambulanti 56.10.42 - ristorazione ambulante 56.10.50 - ristorazione su treni e navi 56.21.00 - catering per eventi, banqueting 56.29.10 - mense 56.29.20 - catering continuativo su base contrattuale 56.30.00 - bar e altri esercizi simili senza cucina 59.14.00 - attività di proiezione cinematografica 4 CODICI ATECO 77.11.00 - noleggio di autovetture e autoveicoli leggeri 77.21.01 - noleggio di biciclette 77.21.02 - noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò) 77.21.09 - noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative 77.34.00 - noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale 77.39.10 - noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri 77.39.94 - noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza ... 79.11.00 - attività delle agenzie di viaggio 79.12.00 - attività dei tour operator 79.90.11 - servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento 79.90.19 - altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio 79.90.20 - attività delle guide e degli accompagnatori turistici 82.30.00 - organizzazione di convegni e fiere 82.99.99 - altri servizi di supporto alle imprese n.c.a. 85.10.00 - istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali ... 85.20.00 - istruzione primaria: scuole elementari 85.31.10 - istruzione secondaria di primo grado: scuole medie 85.31.20 - istruzione secondaria di secondo grado di formazione generale: licei 85.32.01 - scuole di vela e navigazione che rilasciano brevetti

o patenti commerciali 85.32.02 - scuole di volo che rilasciano brevetti o patenti commerciali  
85.32.03 - scuole di guida professionale per autisti, ad esempio di autocarri, di autobus e di pullman  
85.32.09 - altra istruzione secondaria di secondo grado di formazione tecnica ... 85.41.00 - istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)  
85.42.00 - istruzione universitaria e post-universitaria-accademie e conservatori  
85.51.00 - corsi sportivi e ricreativi  
85.52.01 - corsi di danza  
85.52.09 - altra formazione culturale  
85.53.00 - autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche  
85.59.10 - università popolare  
85.59.20 - corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale  
85.59.30 - scuole e corsi di lingua  
85.59.90 - altri servizi di istruzione n.c.a.  
85.60.01 - consulenza scolastica e servizi di orientamento scolastico  
85.60.09 - altre attività di supporto all'istruzione  
88.10.00 - assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili  
88.91.00 - servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili  
90.01.01 - attività nel campo della recitazione  
90.01.09 - altre rappresentazioni artistiche  
90.02.01 - noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli  
5 CODICI ATECO  
90.02.02 - attività nel campo della regia  
90.02.09 - altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche  
90.04.00 - gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche  
91.01.00 - attività di biblioteche e archivi  
91.02.00 - attività di musei  
91.03.00 - gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili  
91.04.00 - attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali  
92.00.01 - ricevitorie del lotto, superenalotto, totocalcio eccetera  
92.00.02 - gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta ...  
92.00.09 - altre attività connesse con le lotterie e le scommesse  
93.11.10 - gestione di stadi  
93.11.20 - gestione di piscine  
93.11.30 - gestione di impianti sportivi polivalenti  
93.11.90 - gestione di altri impianti sportivi n.c.a.  
93.12.00 - attività di club sportivi  
93.13.00 - gestione di palestre  
93.19.10 - enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi  
93.19.91 - ricarica di bombole per attività subacquee  
93.19.92 - attività delle guide alpine  
93.19.99 - altre attività sportive n.c.a.  
93.21.00 - parchi di divertimento e parchi tematici  
93.29.10 - discoteche, sale da ballo night-club e simili  
93.29.20 - gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali  
93.29.30 - sale giochi e biliardi  
93.29.90 - altre attività di intrattenimento e di divertimento n.c.a.  
94.99.20 - attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby  
96.04.10 - servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)  
96.04.20 - stabilimenti termali  
96.09.05 - organizzazione di feste e cerimonie